



Comune di Casteggio
PROVINCIA DI PAVIA

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E
PRESTAZIONE DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 22.2.2000
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 14/09/2001

FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina alcune attività che il Comune esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica, secondo quanto previsto dal DPR 20 luglio 1977 n. 616 Art. 25 ed alla legge 8.6.1990 n. 142 – Art. 9; al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.

Per l'attuazione si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al D.L. 31/3/1998 n. 109, e del D.P.C.M 7/5/1999 n. 221.

ART. 2

INTERVENTI E PRESTAZIONI

Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero, di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale nel rispetto che tutti hanno pari dignità sociale, il Comune attiva, o potrà attivare:

- a) un aiuto di natura economica per il "minimo vitale"
- b) un servizio di assistenza domiciliare
- c) un'integrazione della retta di ricovero degli anziani
- d) un fondo sociale per le spese di affitto
- e) un servizio di sistemazione in alloggio di accoglienza
- f) un inserimento lavorativo in ambiente protetto

Inoltre, in relazione al reddito accertato con i criteri di cui all'articolo seguente, possono essere concessi, in proporzione alle disponibilità di bilancio, riduzioni o contribuzioni sulle tariffe dei costi dei seguenti servizi:

- 1) frequenza asilo nido per bambini fino a tre anni
- 2) servizio di mensa scolastica comunale
- 3) trasporti scolastici per alunni delle scuole elementari e medie inferiori
- 4) soggiorni marini o montani per alunni scuole elementari
- 5) soggiorni marini invernali o estivi montani per anziani.

INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

ART. 3

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

La determinazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate a norma dell'art. 59 comma 51 della legge 27.12.1997 n. 449 viene definita secondo i criteri unificati di cui al D.L. 31.3.1998 n. 109 e D.P.C.M. 7.5.1999 n. 221.

I limiti di calcolo per l'indicatore della situazione economica patrimoniale di cui all'art. 2 comma 2 del Decreto Legislativo 31.3.1998 n. 109, previsto in un massimo del 20%, sarà annualmente determinato dall'Amministrazione Comunale.

SERVIZI SOCIALI ED ASSISTENZIALI NON DESTINATI ALLA GENERALITA' DEI SOGGETTI

Art. 4

MINIMO VITALE

Per "minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano. Il valore economico del "minimo vitale" sarà annualmente determinato dall'Amministrazione Comunale.

ART. 5

CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI

Il Comune attiva un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e dei figli a carico, per cause fisiche, psichiche e sociali.

Nel limite degli stanziamenti di bilancio, concederà a coloro che dispongano di risorse finanziarie al di sotto del "minimo vitale" le seguenti forme di assistenza economica, o altre alternative ma equivalenti dal punto di vista funzionale:

- a) il "sussidio" teso al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona, la corresponsione, entro i limiti comunque stabiliti dai successivi articoli, avviene in via prioritaria mediante la fornitura di generi di conforto e di prima necessità ed in alternativa con elargizione diretta di danaro.
- b) L'attribuzione di vantaggi economici tesa al superamento delle situazioni di cui sopra mediante la fruizione, senza corrispettivo, di un bene di cui disponga il Comune o di un servizio dallo stesso svolto.

ART. 6

DESTINATARI

Hanno diritto a chiedere le prestazioni, di cui all'art. 5, tutti coloro, che in possesso dei requisiti, siano iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Casteggio.

Possono altresì beneficiare degli aiuti, qualora esista specifico stanziamento in bilancio, coloro che si trovino di passaggio nel Comune. L'intervento, in questo caso, sarà solo di natura economica ed avrà il solo scopo di attivare, per quanto è possibile, il raggiungimento del Comune di residenza cui compete l'intervento assistenziale. La possibilità e la quantificazione dell'aiuto saranno di volta in volta decisi dal responsabile dell'ufficio economato.

Per beneficiare degli aiuti relativi al "minimo vitale" occorre che il richiedente sia privo di reddito, o disponga di un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di cui all'art. 4. I richiedenti debbono, inoltre, essere privi sia di patrimonio mobiliare che immobiliare, fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale il cui valore, ai fini ICI, non può eccedere la soglia prevista dalla deliberazione del C.C. di determinazione delle ulteriori detrazioni per l'abitazione principale; al netto dell'eventuale debito residuo per mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione stessa.

In deroga a quanto stabilito dal D.L. 18.6.1998 n. 237 – Art. 6 comma 2, per coloro che non dispongano di abitazione in proprietà è ammessa la titolarità di patrimonio mobiliare fino a L. 5.000.000.

La situazione economica del nucleo familiare si calcola come stabilito al precedente articolo 3: ai soli fini del minimo vitale i redditi da lavoro, al netto di ogni ritenuta, sono considerati per il 75%.

ART. 7

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda va presentata a: Comune di Casteggio – Ufficio servizi sociali.

Alla domanda va allegata dichiarazione sostitutiva così come previsto dall'art.4 del D.L. 31.3.1998 resa sui modelli tipo di cui al Decreto del Ministero per la Solidarietà Sociale 29.7.1999 in G.U. 6.9.1999 n. 209, supplemento ordinario.

L'Ufficio servizi sociali del Comune ha, in ogni caso, facoltà di richiedere ogni altro documento utile per l'istruttoria della domanda.

In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, l'ufficio servizi sociali provvede d'ufficio o a mezzo di altri Enti o Associazioni a ciò delegate o autorizzate.

Il richiedente, oltre a quanto sopra previsto, dovrà dichiarare l'eventuale possesso di beni mobili registrabili ai sensi dell'art. 2683 del Codice Civile.

La dichiarazione deve essere riferita all'intero nucleo familiare.

ART. 8

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

La domanda di aiuto economico per il "minimo vitale" è immediatamente istruita dall'Ufficio servizi sociali e comunque definita entro 30 giorni a partire dalla data di protocollazione della domanda stessa.

Allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato e la situazione di fatto, saranno eseguite eventuali visite domiciliari.

Nel caso in cui il tenore di vita effettivo sia in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato, saranno disposte indagini a mezzo la Polizia Municipale.

All'occorrenza potrà anche essere richiesto il parere della Commissione servizi sociali.

Il Responsabile dell'ufficio servizi sociali, nell'ipotesi in cui la richiesta possa essere accolta, redige un progetto di intervento che è sottoposto al Responsabile dell'area amministrativa per l'adozione del provvedimento finale.

Nella formulazione del progetto si terrà conto anche di eventuali documentate spese socio-sanitarie e di gestione dell'alloggio.

Lo stesso progetto potrà comprendere contemporaneamente la definizione di più richieste individuando contemporaneamente la soluzione da adottarsi rispetto a quanto previsto all'art. 5.

Per casi di indigenza particolarmente gravi, l'ufficio, sentito il parere della commissione servizi sociali, proporrà alle decisioni dell'Amministrazione la soluzione ritenuta più idonea e confacente alla risoluzione del caso, e, ciò anche in deroga a quanto previsto dal presente regolamento, purché da parte del servizio finanziario siano rese disponibili le risorse economiche necessarie.

ART. 9

CONVOCAZIONE DEI PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile sono preliminarmente, ove possibile, allo scopo di accertare il loro coinvolgimento nel progetto di assistenza, ovvero, avendone i mezzi, una assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento a parenti in linea collaterale.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque in via surrogatoria verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.

Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

ART.10

ASSEGNAZIONE DELL'ASSISTENZA ECONOMICA MODALITA' E LIMITI

Il responsabile dell'area amministrativa, sulla base del progetto di intervento predisposto dal responsabile ufficio servizi sociali, e delle disponibilità di bilancio, determina l'assistenza di carattere economico, stabilendo le modalità ed il limite temporale.

Il "sussidio" avente carattere continuativo non potrà essere superiore a L. 500.000 mensili e per non più di dodici mesi. Il sussidio potrà essere rinnovato e comunque non potrà mai essere superiore alla differenza tra la soglia del minimo vitale ed il reddito mensile del nucleo familiare.

L'attribuzione di vantaggi economici ha come limite massimo l'entità del "sussidio" e si esplicherà possibilmente nella consegna di generi alimentari, medicinali, generi di prima necessità, conforto ecc.

Le erogazioni saranno materialmente eseguite quindicinalmente con provvedimenti diretti del Responsabile Ufficio Servizi Sociali.

La Giunta Comunale sentita la Commissione Servizi Sociali ha facoltà di rivedere i predetti limiti.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dall'Ufficio servizi sociali, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca il corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

ART. 11

RICORSI

In casi di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di concessione ritenuta inadeguata, il richiedente ha diritto di presentare ricorso alla Commissione servizi sociali entro dieci giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

ART. 12

COMMISSIONE SERVIZI SOCIALI

La Commissione servizi sociali svolge i seguenti compiti:

- a) Verificare gli interventi effettuati in campo sociale sulla base del presente regolamento;
- b) Decidere sui ricorsi presentati avverso gli interventi disposti;
- c) Esprimere pareri circa interventi particolari che richiedano valutazioni aggiuntive o diverse rispetto a quanto previsto dal presente regolamento.

La composizione della Commissione, la durata etc. sono disciplinate dall'articolo 20 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

ART. 13

ESITO DEL RICORSO

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il ricorso, la Commissione servizi sociali si riunisce per le decisioni.

Nel caso la Commissione ritenga opportuno acquisire ulteriori informazioni o disporre nuove indagini conoscitive, ne dà notizia all'interessato, interrompendo i termini del procedimento per non oltre 60 giorni.

ASSISTENZA DOMICILIARE

ART. 14

DEFINIZIONE E FINALITA'

Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali.

Il servizio è rivolto:

- 1) Ad anziani soli od in copia, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, cui nessuno possa assicurare la dovuta assistenza;
- 2) Ad anziani inseriti in nuclei familiari in condizioni economicamente precarie o con particolari problemi di convivenza;
- 3) Ad anziani temporaneamente bisognosi di assistenza per contingenti situazioni familiari;
- 4) A persone in condizioni di non autosufficienza, anche parziale, che versino in particolare stato di necessità.

Il servizio ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona anziana nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurandogli interventi diretti atti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, emarginazione e disagio, mediante un complesso di servizi coordinati ed integrati sul territorio anche con i servizi sanitari di base.

ART. 15

PRESTAZIONI

Al servizio di assistenza domiciliare sono demandate le seguenti prestazioni:

- a) promozione della socializzazione e dell'autonomia dell'anziano;
- b) azioni di stimolo alla partecipazione a momenti di vita associativa in cui egli possa sentirsi utile e pienamente coinvolto;
- c) cura della persona e dell'abitazione;
- d) preparazione dei pasti;
- e) servizi di lavanderia;
- f) disbrigo di commissioni quali acquisti, disbrigo pratiche, ecc.;
- g) quanto altro si convenga fra responsabile del servizio, operatori e richieste dell'anziano assistito.

ART. 16

AMMISSIONE AL SERVIZIO

L'ammissione al servizio di assistenza al servizio domiciliare è disposto con atto del Responsabile area amministrativa sulla base di apposito progetto elaborato dal responsabile Ufficio Servizi Sociali, istruttore della pratica, in base alle accertate disponibilità di bilancio.

L'eventuale attivazione della pratica per il servizio avviene su richiesta dell'interessato o di chiunque sia a conoscenza, o informato, della necessità assistenziale in cui versa la persona.

Alla domanda di accesso al servizio dovrà essere allegata la prescritta dichiarazione sostitutiva concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare, così come definita dal presente regolamento.

L'Ufficio potrà richiedere ogni documentazione ulteriore ritenuta utile per la valutazione della domanda.

ART. 17

CRITERI DI AMMISSIONE

L'ammissione al servizio di assistenza domiciliare è prioritariamente assicurata, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie messe a bilancio dall'Amministrazione Comunale, a favore di persone che vivono in condizioni socio economiche precarie.

In ogni caso si terrà conto dei seguenti elementi:

- 1) autonomia funzionale;
- 2) risorse familiari;
- 3) condizioni economiche dell'interessato;
- 4) condizioni economiche dei parenti tenuti agli alimenti.

L'ordine di ammissione è determinato dall'ordine di presentazione della domanda, tenendo conto dei sopracitati elementi.

In base alla disponibilità dei finanziamenti è possibile prestare il servizio a persone in condizioni economicamente non precarie chiedendo alle stesse il concorso al costo del servizio rapportato alle loro condizioni economiche.

ART. 18

PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

I soggetti che beneficiano del servizio di assistenza domiciliare partecipano al costo del servizio determinato secondo le modalità annualmente stabilite, con apposito atto, dall'Amministrazione Comunale.

ART. 19

PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI

Ai parenti tenuti agli alimenti si applicano le disposizioni contenute nel precedente articolo 9.

In particolare i parenti tenuti agli alimenti, che non facciano parte del nucleo familiare dell'assistito partecipano alla spesa sostenuta dal Comune in favore dell'assistito stesso nella misura del 25% della quota della propria situazione economica eccedente il doppio del "minimo vitale".

La contribuzione è limitata alla copertura della differenza tra la quota eventualmente pagata dall'assistito ed il costo della prestazione assistenziale erogata.

In presenza di coniuge, parenti ed affini in linea retta, non si farà ricorso a parenti in linea collaterale.

La situazione economica del parente tenuto agli alimenti si calcola così come previsto dal presente regolamento.

ART. 20

RICORSI

Qualora la richiesta di assistenza domiciliare non venisse accolta, o sorgessero controversie sulla quota di contribuzione stabilita sia per l'interessato che, eventualmente, per i parenti, è ammesso ricorso alla Commissione servizi sociali entro 10 giorni dalla data di ricevimento della

comunicazione relativa all'esito della domanda di ammissione al servizio e dell'eventuale contributo da versare.

I termini procedurali sono quelli stabiliti nell'Art. 13.

ART. 21

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA

L'assistenza domiciliare integrata consiste nell'insieme combinato di prestazioni socio assistenziali e sanitario erogate a domicilio di anziani non autosufficienti.

Qualora l'apposita unità di valutazione ammetta al servizio l'anziano, il Comune provvederà ad attivare il servizio di assistenza domiciliare anche in deroga a quanto previsto all'art. 14, previa determinazione della quota di contribuzione e compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate in sede di bilancio.

ART. 22

PASTI A DOMICILIO

Nel caso in cui il Comune attivi un servizio di consegna di pasti a domicilio, o da ritirarsi presso il luogo di confezionamento, destinati a coloro che non siano in grado di procurarseli autonomamente, la richiesta di servizio sarà istruita dal Responsabile ufficio servizi sociali e l'ammissione sarà disposta dal Responsabile di area con atto in cui sarà anche indicato il corrispettivo della prestazione.

Per coloro che si trovino nella situazione economica al di sotto della soglia di "minimo vitale" il pasto è gratuito fino al raggiungimento della predetta soglia.

Negli altri casi è a totale pagamento.

Per valutare la situazione economica del richiedente si fa riferimento a quanto previsto nei precedenti articoli del presente regolamento.

Ai parenti tenuti agli alimenti è richiesta la compartecipazione alla spesa prevista per l'assistenza domiciliare.

INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI IN STRUTTURE PROTETTE

ART. 23

DEFINIZIONE – FINALITA'

Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano in struttura protetta si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di anziani che siano inseriti nella rete dei servizi socio sanitari, con esclusione dell'assistenza domiciliare integrata già regolamentata con l'art. 21.

L'integrazione ha luogo nel caso in cui l'anziano, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari, non sia in grado di pagare interamente la retta della prestazione assistenziale di cui fruisce.

L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire all'anziano non autosufficiente, che versi in condizioni di bisogno economico, il corretto e completo percorso assistenziale, di cui ha necessità, nel rispetto del principio di uguaglianza assistenziale a parità di bisogno.

ART. 24

DOMANDA ED ISTRUTTORIA

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, l'anziano, o chi ne fa le veci, o chi ne cura gli interessi, rivolge domanda al Comune corredata dalla dichiarazione sulla situazione economica reddituale e patrimoniale, secondo quanto specificato agli articoli di riferimento contenuti nel presente regolamento, riferita al solo anziano stesso.

Nella domanda, che deve indicare la retta da pagare, può essere richiesta la conservazione di una quota del proprio reddito pari al 25% del trattamento minimo di pensione per invalidità, vecchiaia, superstiti dei lavoratori dipendenti.

Per aver diritto all'integrazione occorre essere residenti anagraficamente nel Comune almeno per il periodo previsto dal T.U. 18.6.1931 n. 773 – Art. 154 – e dal R.D. 6.5.1940 n.653 – Art. 279 – e successive modificazioni ed integrazioni, che regolano l'istituto del domicilio di soccorso.

L'ufficio competente istruirà la relativa pratica calcolando la quota della retta di ricovero che può essere pagata dall'anziano, sia direttamente con il proprio reddito, sia a mezzo eventuali beni mobili ed immobili posseduti.

Prima di determinare l'ammontare del contributo comunale, ove possibile, dovranno essere convocati i parenti tenuti agli alimenti. In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta, non saranno convocati i parenti in linea collaterale.

ART.25

RETTA A CARICO DELL'ANZIANO

L'anziano è tenuto a pagare la retta di ricovero nella struttura protetta facente parte della rete dei servizi con:

- a) l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento;
- b) l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (deposito bancari – titoli di credito – proventi di attività finanziarie, ecc.) facendo salva una franchigia di L. 9.000.000 ; detta franchigia, in

caso di decesso dell'anziano, al netto delle spese funerarie, dovrà essere versata dagli eredi a copertura di eventuali crediti vantati dal Comune stesso.

- c) Il patrimonio immobiliare mediante impegni sullo stesso di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza dell'intero valore del bene immobile.
- d) I beni mobili.

ART. 26

RECUPERO DEL CREDITO

Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona, per cui si renda necessario un intervento di aiuto, che posseda beni immobili il cui valore copra in tutto o in parte le spese di ricovero al fine di garantire all'Ente le somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

Tali atti ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:

- a) l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore, da esperire quando il credito vantato dal Comune sia superiore a L. 9.000.000.
- a) l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato.
- b) L'alienazione consensuale dei beni immobili dei beni del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune, maturati o maturandi, per rette di degenze.

Il Comune in caso di inadempienza agli obblighi di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

ART. 27

CONCORSO DEI PARENTI OBBLIGATI

Ai parenti tenuti agli alimenti si applicano i principi contenuti nel precedente articolo 9.

In particolare i parenti tenuti agli alimenti partecipano alla copertura della retta di ricovero, non potuta pagare dall'anziano, nella misura del 50% della quota della propria situazione economica eccedente il doppio del "minimo vitale".

La situazione economica del parente tenuto agli alimenti si calcola così come previsto dagli specifici articoli del presente regolamento.

ART.28

AMMISSIONE AL BENEFICIO

L'integrazione della retta di ricovero non potuta pagare dall'anziano o dagli eventuali parenti tenuti agli alimenti è stabilita dal Responsabile dell'area amministrativa, in base ai principi di cui al presente regolamento, al termine dell'istruttoria eseguita dal Responsabile ufficio servizi sociali.

In caso di mancata concessione del beneficio è ammesso ricorso alla Commissione Servizi Sociali entro dieci giorni dalla comunicazione relativa all'esito della domanda.

I termini procedurali sono quelli stabiliti dall'art. 13.

INSERIMENTO LAVORATIVO IN AMBIENTE PROTETTO

ART. 29

DEFINIZIONE

Per inserimento lavorativo in ambiente protetto si intende il collocamento presso una cooperativa sociale o altro ambiente protetto di persona svantaggiata, seguita dai servizi assistenziali del Comune, con spesa parziale o totale a carico del Comune stesso.

Lo scopo dell'inserimento è quello di recuperare socialmente la persona svantaggiata in quanto l'esperienza lavorativa consente:

- 1) di utilizzare capacità produttive che, ancorché parziali se rapportate al lavoro di soggetti privi di handicap, andrebbero totalmente sprecate.
- 2) Di realizzare una dimensione di autonomia economica, autorealizzazione e valorizzazione delle proprie capacità, aiutando lo sviluppo e dignità sociale della persona svantaggiata.
- 3) Di prevenire, limitandole, situazioni di abbandono, depressione, devianza, disperazione, disagio.

ART. 30

DESTINATARI

L'inserimento lavorativo in ambiente protetto è destinato ad invalidi fisici psichici e sensoriali, ex degenti in istituti psichiatrici, tossicodipendenti, disadattati sociali che siano in carico al servizio di assistenza del Comune.

ART. 31

MODALITA' DI ATTUAZIONE

La Giunta Comunale, in sede di formulazione del piano esecutivo di gestione, determina l'ammontare annuo della disponibilità finanziaria da utilizzare per gli interventi lavorativi protetti.

Il medesimo organo, previa stipula di apposita convenzione, individua la o le cooperative sociali, o altri ambienti protetti, a cui affidare gli inserimenti occupazionali dei soggetti svantaggiati.

L'ufficio servizi sociali, individua i soggetti che abbiano necessità di essere aiutati nell'inserimento in un'esperienza lavorativa. Per ogni individuo verrà redatta una scheda da cui emergano i seguenti elementi:

- a) la condizione psico- fisica del soggetto;
- b) la necessità dell'inserimento lavorativo per il recupero umano e sociale della persona svantaggiata;
- c) i tempi e i modi dell'assunzione ed il tipo dell'attività che possa più favorevolmente facilitare l'inserimento lavorativo.

Per la valutazione degli elementi sopracitati, l'ufficio potrà avvalersi della collaborazione specialistica di enti pubblici o privati.

Il Responsabile dell'area amministrativa, sulla base delle risorse finanziarie, del piano comunale degli inserimenti e della disponibilità delle cooperative sociali, determina gli inserimenti lavorativi e li comunica alla cooperativa sociale.

ART. 32

ONERI

Il Comune corrisponde di norma, fino al 50% del costo orario, comprensivo degli oneri aggiuntivi per ogni programma di assunzione operata. La cooperativa sociale convenzionata si farà carico della restante quota parte di spesa a mezzo dei proventi derivanti dall'attività lavorativa della persona svantaggiata.

Quando si è stabilito che per il particolare tentativo di recupero sociale della persona svantaggiata, si possa addivenire ad un inserimento lavorativo in ambiente comunale, senza corrispettivo per la cooperativa sociale, il Comune corrisponde il cento per cento del costo orario.

Il costo orario per le assunzioni è stabilito annualmente dalla cooperativa sociale e comunicato al comune per la programmazione degli inserimenti.

FONDO SOCIALE PER L'AFFITTO

ART.33

DEFINIZIONE

Per fondo sociale per l'affitto si intende l'ammontare della risorsa che annualmente il comune mette a disposizione di quei nuclei familiari in difficoltà per il pagamento del canone di affitto.

ART.34

DESTINATARI

Sono destinatari dell'eventuale aiuto di carattere economico quei nuclei familiari, regolarmente iscritti all'anagrafe del Comune che vivono in un alloggio con un canone di affitto, la cui incidenza comporti per la famiglia stessa, una situazione economica, calcolata ai sensi degli specifici articoli del presente regolamento, al di sotto della soglia del minimo vitale.

Il canone di affitto deve risultare da regolare contratto registrato.

ART.35

DOMANDA ED ISTRUTTORIA

L'Ufficio Servizi Sociali renderà noto alla popolazione residente, mediante pubblico manifesto, l'opportunità di avanzare domanda per ottenere un contributo sul canone di affitto.

Di norma l'avviso sarà pubblicato per quindici giorni consecutivi in data successiva a quella fissata per l'annuale presentazione della dichiarazione dei redditi.

Alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione relativa alla situazione economica del nucleo familiare determinata ai sensi del regolamento e la documentazione relativa al contratto di affitto.

L'ufficio servizi sociali accerterà l'esistenza di una situazione economica che, per effetto del canone di affitto, conduce il nucleo familiare al di sotto della soglia del "minimo vitale" o comunque l'aggrava.

ART. 36

DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI CONTRIBUTO

Al fine della determinazione delle quote di contributo, per coloro che ne avranno titolo, l'Ufficio servizi sociali opererà come segue:

- a) calcolerà per ogni nucleo familiare l'entità della somma che, pagate le spese di affitto, separa il nucleo familiare dalla soglia del "minimo vitale"; nel fare ciò dovrà tenere conto di eventuali altri contributi concessi per altro tipo. Inoltre la somma da calcolarsi non potrà essere superiore al canone di affitto.
- b) Determinerà l'ammontare complessivo del fabbisogno comunale.
- c) Stabilirà la percentuale del rapporto direttamente proporzionale esistente tra il fabbisogno e la somma messa a disposizione dall'amministrazione.
- d) Calcolerà il contributo spettante ad ogni nucleo familiare nella misura corrispondente alla percentuale di cui al punto c) della somma che separa il nucleo familiare medesimo dalla soglia del "minimo vitale" con il limite dell'entità dell'affitto.

Il Responsabile dell'area amministrativa adotterà conseguentemente il provvedimento di assegnazione del contributo.

Eventuali ricorsi potranno essere presentati con le modalità di cui ai precedenti specifici articoli.

SISTEMAZIONE IN ALLOGGIO DI EMERGENZA

ART. 37

DEFINIZIONE

Per sistemazione in alloggio di emergenza si intende l'accoglienza che il Comune, in caso di disponibilità di strutture, organizza a favore di quei nuclei familiari che sino privi di una qualsiasi abitazione in cui vivere.

L'accoglienza è organizzata in strutture di proprietà dell'Amministrazione Comunale o da questa assunte in locazione, e, in entrambi i casi destinati allo scopo con deliberazione della Giunta Comunale.

La sistemazione, di assoluto carattere provvisorio può avvenire mediante la concessione di utilizzo di un intero alloggio o di singoli locali, dotati comunque di servizi, in coabitazione con altri.

ART. 38

DESTINATARI

Può beneficiare del servizio di sistemazione in alloggio di emergenza quel nucleo familiare anagraficamente residente nel Comune che si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) colpito da provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio e che non disponga di alcun altro ambiente in cui essere ospitato;
- b) senza tetto per effetto di una grave situazione di carattere sociale;

- c) abitualmente dimorante in un ambiente impropriamente adibito ad abitazione quando vi sia pericolo per la salute fisica dei suoi componenti.

ART. 39

PROCEDURE DI SISTEMAZIONE

La sistemazione avrà luogo a seguito di atto deliberativo della Giunta Comunale, a seguito di istruttoria della pratica da parte dell'Ufficio Servizi Sociali e ad espressione di parere favorevole da parte della Commissione Servizi Sociali. La sistemazione, salvo diverse disposizioni impartite con l'atto di assegnazione, avverrà alle seguenti condizioni:

- 1) l'ospitalità di norma non potrà superare la durata temporale di sei mesi, salvo proroga per accertati motivi di impossibilità a reperire altro alloggio. La proroga dovrà comunque essere concessa con nuovo atto della Giunta Comunale.
- 2) Gli ospiti dovranno versare un corrispettivo mensile calcolato in base ai costi annualmente sostenuti dal Comune per la gestione complessiva dell'alloggio, da suddividersi per i posti letto quando l'alloggio sia usato in coabitazione con altri. Agli ospiti è garantita la conservazione della propria situazione economica sino alla soglia del "minimo vitale". La situazione economica del nucleo familiare è calcolata ai sensi degli specifici articoli del presente regolamento.
- 3) Salvo diversa autorizzazione è fatto divieto agli ospiti di introdurre od ospitare nell'alloggio persone non facenti parte del nucleo familiare nonché animali d'affezione di qualsiasi genere.
- 4) Gli ospiti, quando l'alloggio sia utilizzato in coabitazione, dovranno esibire attestazione sanitaria sulla assenza di patologie contagiose che impediscano la vita in comunità.
- 5) Gli ospiti dovranno sottoscrivere un atto di impegno al rispetto delle condizioni di immissione nell'alloggio sia in ordine alle modalità che ai tempi di permanenza.
- 6) Il mancato rispetto degli impegni assunti determinerà l'allontanamento forzato dall'alloggio, l'allontanamento è disposto con atto del Sindaco su segnalazione del Responsabile dell'ufficio Servizi Sociali, anche quando l'ospite crei problemi di coabitazione con gli altri, a lui imputabili.
- 7) All'atto dell'immissione e al termine di permanenza nell'alloggio, verrà redatto, a cura dell'Ufficio tecnico Comunale un verbale di constatazione della situazione di fatto dell'alloggio stesso in ordine ad eventuali alterazioni o manomissioni.

ART. 40

PRIORITA'

E' data priorità di inserimento ai nuclei familiari:

- a) con situazione economica più bassa
- b) con minori a carico
- c) con anziani a carico

ART. 41

ALTRI ONERI

Sono a carico del Comune la manutenzione straordinaria delle strutture e le spese di gestione ordinaria degli impianti nonché i relativi canoni di utilizzo.

Sono a carico dell'ospite la pulizia dell'alloggio, delle camere e degli spazi comuni.

ART. 42

NATURA DELL'IMMISSIONE NELL'ALLOGGIO

L'immissione nell'alloggio avrà luogo in via di concessione amministrativa per ragioni di pubblica necessità per lo scopo temporaneo di assicurare il diritto ad ogni essere umano di usufruire di un alloggio in cui vivere.

In via normativa si applica in quanto compatibile, la norma regionale che regola l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica:

L'eventuale allontanamento dell'alloggio avrà luogo previa pronuncia di decadenza ai sensi delle normative vigenti in materia.

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE O CONCESSIONE DI PARTICOLARI CONTRIBUTI PER ALTRI SERVIZI

ART. 43

TIPOLOGIA DEI SERVIZI

Rientrano in questa categoria quei servizi che, pur non avendo carattere strettamente assistenziale, sono offerti dal Comune come indicato nel precedente articolo 2. I servizi stessi sono offerti a domanda degli interessati, previa idonea conoscenza al pubblico da parte dell'Amministrazione attraverso idonei sistemi di informazione.

ART.44

COSTO DEI SERVIZI

I cittadini ammessi a fruire dei servizi dovranno corrispondere una retta determinata annualmente dalla Amministrazione Comunale.

ART.45

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

Coloro che vengono a trovarsi in determinate condizioni di indigenza, individuate attraverso l'indicatore della situazione economica, determinata secondo le modalità di cui ai precedenti articoli, potranno in relazione alle disponibilità di bilancio, usufruire di sconti sulle tariffe del servizio ottenuto graduati secondo il reddito I.S.E.E.

ART. 46

PARAMETRI PER LE AGEVOLAZIONI

Gli sconti da applicare sulle tariffe ed i parametri di reddito da prendere in considerazione per le agevolazioni tariffarie, saranno annualmente stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

ART. 47

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PARTICOLARI

In relazione alle programmazioni ed alle disponibilità di bilancio, potranno essere concessi, in via straordinaria, contributi per la fruizione di eventuali altri servizi di altra natura diversa da quelli già espressamente previsti nei precedenti articoli. L'eventuale erogazione, che dovrà avvenire a seguito di regolare domanda corredata dalla documentazione I.S.E.E. avverrà secondo i parametri di reddito e di sistema di calcolo dell'entità del contributo annualmente determinato dall'Amministrazione Comunale.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 48

DOCUMENTAZIONE I.S.E.E.

Tutte le domande di contributo, esenzioni, agevolazioni, ecc., dovranno essere corredate dalla documentazione I.S.E.E. secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo 31.3.1998, D.P.C.M. 7.5.1999 n. 221 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 49

UTILIZZO DEI DATI PERSONALI

Qualunque informazione relativa alla persona di cui l'Ufficio Servizi Sociali venga a conoscenza in ragione della applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune. E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni, o ai privati, quando ciò oltre ad essere previsto da

specifiche normative, sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previo consenso espresso dall'interessato.

ART. 50

ATTUAZIONE

Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i nuovi interventi assistenziali che verranno assunti dal servizio sociale comunale successivamente alla data di esecutività dell'atto di approvazione. Entro i sei mesi successivi si darà piena applicazione anche relativamente agli interventi in essere.

ART. 51

PUBBLICITA'

Al presente regolamento dovrà essere data ampia pubblicità per l'utilizzo degli interessati.